

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20896 Anno 2018

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 22/08/2018

**SENTENZA**

sul ricorso 27274-2015 proposto da:

,  
elettivamente domiciliati in ROMA,

presso lo studio dell'avvocato ALFREDO ,

rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

2018

606

**contro**

SOC COOP PER

AZIONI ;

- **intimati** -

624

avverso la sentenza n. 1861/2014 della CORTE  
D'APPELLO di BARI, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21/02/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE  
POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per  
l'accoglimento dei motivi 7-10-11;

udito l'Avvocato BRUNO ' per delega;

*624*

## FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 10 marzo 2014 e

convenivano la davanti al

Tribunale di Foggia deducendo di essere titolari di un conto corrente presso tale istituto di credito che, alla data del 21 febbraio 2002, presentava una posizione debitoria di circa euro 22.000 e che, successivamente, in data 26 febbraio 2003, avevano provveduto ad estinguere tale esposizione, ottenendo quietanza liberatoria in data 26 febbraio 2003. Aggiungevano che nella prospettiva dell'acquisto di un immobile ad uso abitativo, ritenuto conveniente, avevano chiesto l'erogazione di un mutuo per l'importo di circa euro 300.000 presso quattro istituti di credito i quali avevano respinto la richiesta adducendo, secondo gli attori, l'esistenza di una sofferenza presso la Banca Popolare per l'importo di euro 32.100, iscritta presso la Centrale Rischi Finanziari S.p.A. Assunte informazioni presso tale società privata avevano appreso che alla Centrale Rischi non era pervenuta la richiesta di cancellazione relativa alla posizione degli attori, per tali motivi non avevano potuto conseguire il mutuo necessario per l'acquisto dell'immobile. Per la medesima ragione, inoltre, la aveva revocato il fido loro concesso, con richiesta di rientro immediato. Sulla base di tali elementi chiedevano la condanna della alla restituzione della somma di denaro versata in più rispetto alla reale debitoria e ciò sulla base di una consulenza tecnica di parte. Inoltre, la condanna al risarcimento dei danni morali e materiali per l'importo di euro 250.000, l'ordine di cancellare il nome degli attori dalla Centrale Rischi Finanziaria, oltre alle spese di lite.

2. Si costituiva in giudizio l'istituto di credito contestando la ricostruzione storica degli accadimenti e censurando, in diritto, la fondatezza delle domande. Il Tribunale, con sentenza del 9 ottobre 2009 rilevava che la non aveva disatteso la richiesta di mutuo, ma aveva comunicato semplicemente la necessità di approfondimenti conseguenti alla segnalazione della Centrale Rischi privata evidenziando che perdurava

l'inadempienza verso la Banca segnalante, trattandosi di fatti precedenti alla data di estinzione (26 febbraio 2003) di tale inadempienza e che le lettere degli altri istituti di credito pur rigettando la richiesta di mutuo non facevano cenno alla segnalazione alla Centrale Rischi. In difetto della prova del danno il Tribunale rigettava le domande.

3. Avverso tale decisione proponevano appello e  
e si costituiva la

La Corte d'Appello di Bari con sentenza del 24 novembre 2014 rigettava l'appello rilevando l'inapplicabilità della disciplina in tema di comunicazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, all'attività espletata dalla Centrale Rischi Finanziaria, quale società privata, la mancanza del nesso di regolarità causale tra il permanere della segnalazione ed i danni patrimoniali prospettati, nonché l'inconfigurabilità in concreto dei danni lamentati dagli attori e, infine, la addebitabilità alla stessa condotta degli attori degli eventi lamentati con l'atto introduttivo del giudizio.

4. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari propongono ricorso per cassazione e affidandosi a dodici motivi. La , società cooperativa per azioni, non svolge attività processuale in questa sede.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La decisione impugnata è strutturata sulla base di differenti livelli di argomentazioni.

2. In primo luogo la Corte d'Appello di Bari esclude l'applicabilità alla Centrale Rischi Finanziari, società privata di autotutela di istituti finanziari in genere, dei criteri dettati dalla giurisprudenza anche di legittimità con riferimento alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, quindi, le norme richiamate dagli appellanti (legge n. 675 del 1996, articoli 9 e ss. e provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 31 luglio 2002). La Corte territoriale, con ampia e approfondita motivazione, sulla base della disciplina di istituzione della Centrale Rischi della Banca d'Italia, del contenuto della circolare della Banca d'Italia, ottavo aggiornamento, applicabile

424

alle fattispecie in esame, evidenzia la differente finalità posta a fondamento della costituzione di tali strutture, caratterizzate da poteri di vigilanza e ispezione al fine di innalzare la qualità e migliorare la stabilità finanziaria del sistema creditizio. Tali profili sono del tutto estranei alla funzione della centrale di rilevazione di rischio privata in esame, che si limita a segnalare le insolvenze. Tale termine non va interpretato sulla base del glossario allegato alla circolare della Banca d'Italia. Questo in quanto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non interessa monitorare le insolvenze, quali situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte. Rilevano, invece, le sofferenze, quali esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile, e ciò indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall'intermediario o dall'esistenza di eventuali garanzie poste a presidio dei crediti. Pertanto non è possibile applicare alla Centrale Rischi privata il concetto di insolvenza rilevante per la Banca d'Italia e ciò per le differenti funzioni istituzionali svolte. Pertanto, rileva la Corte territoriale, dopo che la Banca segnalante aveva inviato una missiva agli attori il 21 febbraio 2002 invitandoli al pagamento delle quattro rate mensili relative ai due mutui chirografari da essi contratti con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, tale invito era rimasto inevaso per circa un anno, perché, nonostante l'avviso di decadenza dal beneficio del termine, gli odierni ricorrenti saldavano la posizione debitoria il 23 febbraio 2003. La Centrale Rischi riceveva la segnalazione di inadempimento, concetto non sovrapponibile a quello di insolvenza proprio della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

3. La Corte territoriale riteneva, quindi, sostanzialmente corretta la comunicazione di inadempimento da parte della Banca segnalante ~~era ritenuta~~ <sup>la Corte territoriale sostanzialmente corretta</sup> e non suscettibile di responsabilità contrattuale. Con un'ulteriore argomentazione rilevava che anche l'Autorità Garante, nella raccomandazione 31 luglio 2002, invitava la segnalazione di situazioni di ritardo riferite, quanto meno, a quattro mensilità, raccomandando

l'invito all'adempimento. Poiché era strutturata in questi termini, la segnalazione rispondeva ai criteri di liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento contenuta nella raccomandazione del Garante.

4. Con seconda motivazione la Corte rilevava che i danni economici lamentati dagli attori come conseguenza del permanere della segnalazione di inadempimento (estinta la posizione debitoria il 23 febbraio 2003, la segnalazione di inadempimento fu effettuata solo l'anno successivo, il 10 febbraio 2004 da parte della Banca segnalante) non trovavano adeguato riscontro probatorio (pagina 14 e seguenti).

5. La Corte sulla base di una valutazione in fatti rilevava, altresì, che il ritardo di circa 13 mesi nella comunicazione della intervenuta estinzione della posizione debitoria non aveva determinato, in concreto, alcun pregiudizio rispetto ai fatti dedotti dagli appellanti.

6. Sotto tale profilo, non vi era la prova della esistenza della conclusione di un contratto preliminare o della concreta volontà di concludere il contratto, rispetto al quale si lamenta la mancata concessione del mutuo.

7. Con terza argomentazione la Corte territoriale rileva l'assenza di causalità efficiente tra la ritardata rimozione della segnalazione e la mancata concessione di mutuo da parte degli istituti di credito interpellati. La

si era limitata a segnalare che la richiesta di mutuo avrebbe dovuto essere valutata alla luce delle risultanze della segnalazione presso la Centrale Rischi, ma non aveva declinato la richiesta. In secondo luogo alla data della richiesta l'attore risultava ancora debitore inadempiente della Banca segnalante. Riguardo alla richiesta indirizzata alla finanziaria Kiron, non era provato che la stessa si riferisse a un mutuo, né quando, né come ed in quale maniera l'affare sarebbe stato prospettato. In ogni caso non era provato che la richiesta era stata rigettata per la permanenza della segnalazione della , ed anzi risulta annotata come "corso favorevole". Anche rispetto agli altri istituti di credito la richiesta non era riferibile a un mutuo per l'acquisto di immobile (affare sfumato). Non era provato, altresì, che l'immobile alienato dalla fosse stato svenduto. La

Corte, in definitiva, escludeva anche la riconducibilità, in via presuntiva, del rigetto all'indebita permanenza della segnalazione. Con quarta argomentazione la Corte escludeva la configurabilità di un pregiudizio non patrimoniale, nello specifico il lamentato danno all'onorabilità, riguardo alla posizione dei due professionisti, e .

8. Infine, la Corte rilevava che il pregiudizio non patrimoniale era esclusivamente addebitabile alla condotta dei professionisti, che non si curarono di rientrare dalla loro esposizione, se non dopo un anno e non si preoccuparono della decadenza del beneficio del termine, regolarmente comunicato, con ciò compromettendo i profili di onorabilità e affidabilità oggetto di doglianza.

9. Alla luce di tali elementi vanno valutate le dodici censure oggetto del ricorso per cassazione.

10. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e la violazione del "provvedimento a carattere generale del 31 luglio 2002" dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, secondo cui la segnalazione alla Centrale Rischi privata non avrebbe violato i principi contenuti nelle predette disposizioni, ricorrerebbe la violazione del principio di correttezza del trattamento di cui all'articolo 9 della citata legge, in base al quale gli operatori devono assicurare che gli interessati siano informati, all'atto della richiesta di un finanziamento, delle conseguenze che ne derivano dall'instaurazione di un rapporto di finanziamento. In secondo luogo sarebbe violato il principio di proporzionalità del trattamento, per il quale i criteri seguiti per la segnalazione devono essere tendenzialmente riferiti alla reale intensità e gravità degli adempimenti, per cui le segnalazioni delle morosità vanno riferite solo al mancato pagamento di somme consistenti. In terzo luogo sarebbe violato il principio di lealtà e correttezza del trattamento, in quanto l'istituto segnalante avrebbe dovuto dare un preavviso agli interessati. Tale responsabilità non può essere esclusa dalla circostanza che gli attori furono

invitati al pagamento delle quattro rate mensili, poiché si trattava di rate di modesta entità (rispettivamente € 1368 e € 834 riferiti a prestiti personali di circa € 15.500 e € 10.300). La banca non aveva avvisato i debitori sulle conseguenze del mancato pagamento, con specifico riferimento alla segnalazione della sofferenza in Centrale Rischi e non avrebbe mai informato i clienti riguardo alle modalità di raccolta delle loro informazioni personali presso la Centrale di rischio.

11. Il motivo è inammissibile poiché censura solo la prima delle autonome argomentazioni sulle quali si fonda la decisione della Corte d'Appello.

12. In ogni caso, è inammissibile poiché difetta di decisività in quanto, come evidenziato in premessa, la Corte territoriale ha chiaramente sostenuto in motivazione che la giurisprudenza e la normativa richiamata dagli appellanti, odierni ricorrenti, non si applicano all'attività svolta dalla Centrale di rischio privata. Tale profilo non è censurato con il presente motivo.

13. Inoltre, l'argomentazione della Corte richiamata dai ricorrenti costituisce un'affermazione di contorno con la quale i giudici baresi evidenziano che la segnalazione di inadempimento, riferita a quattro mensilità è preceduta dall'invito all'adempimento e pertanto risponde al contenuto della raccomandazione dell'Autorità Garante la quale "in presenza di tali presupposti ... riteneva la segnalazione alla Centrale Rischi privata conforme ai principi della legge n. 675 del 1995, articolo 9", poiché erano rispettati i criteri contenuti in tale disposizione. Ma tali profili non sono stati esaminati, poiché la disciplina in oggetto non si applica al caso di specie anche perché, come rilevato dal procuratore generale, il provvedimento del Garante è successivo ai fatti di causa.

14. Con il secondo motivo deducono la violazione agli articoli 1175, 1374 1375 c.c. e la violazione dei canoni generali di buona fede, correttezza e diligenza nell'esecuzione dei rapporti obbligatori, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c, evidenziando che la segnalazione alla Centrale Rischi privata non rispettava i canoni giuridici della buona fede, diligenza e correttezza. In



particolare, la prima si atteggia come impegno di cooperazione o come obbligo di solidarietà, per cui la banca è soggetta al dovere di agire con la diligenza dell'accorto banchiere.

15. Il motivo è inammissibile perché assolutamente generico rispetto alle specifiche ed articolate condotte che riguardano il caso concreto, descritte dalla Corte territoriale, che non vengono esaminate dal ricorrente e ricollegate ai principi che si assumono censurati. Le censure non si contrappongono, pertanto, all'analitica, articolata e approfondita motivazione della Corte d'Appello, limitandosi alla prospettazione di una ricostruzione alternativa degli oneri comunque gravanti sulla banca segnalante l'inadempimento alla Centrale Rischi privata.

16. Con il terzo motivo lamentano l'omessa pronuncia, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c. e 360, n. 4 c.p.c. riguardo all'invocata responsabilità extracontrattuale della banca segnalante. In particolare, in applicazione dell'articolo 18 della legge n. 675 del 1996 la banca risponderebbe ai sensi dell'articolo 2050 c.c.

17. Il motivo è destituito di fondamento poiché, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, la domanda è stata espressamente esaminata dalla Corte territoriale che l'ha rigettata (pagine 12-13) escludendo che la violazione "delle normative fin qui indicate, sia di fonte contrattuale, sia di diversa fonte legislativa (articolo 9 della legge n. 675 del 1996) o regolamentare". Sotto tale profilo va evidenziato che la Corte territoriale ha escluso la responsabilità contrattuale dell'Istituto di credito caratterizzata da un onere probatorio alleggerito in favore del contraente privato, con argomentazioni che hanno riguardato sia la disciplina applicabile, sia la condotta sanzionabile, che il nesso di causalità e l'ipotizzabilità di un danno risarcibile, con valutazioni che, a maggior ragione, escludono ogni profilo di responsabilità extra contrattuale.

18. Con il quarto motivo deducono la violazione degli articoli 2043 e 2050 e degli doveri di diligenza professionale e del principio del *neminem ledere*, ai sensi articolo 360, n. 3 c.p.c. Precisano i ricorrenti che ove, al contrario, dovesse ritenersi che la Corte territoriale abbia preso in esame tali

domande, la decisione sarebbe illegittima per violazione delle norme indicate, sussistendo una responsabilità di natura aquiliana per violazione dei doveri di diligenza professionale.

19. Il motivo è inammissibile poiché assolutamente generico, privo di ogni riferimento alle specifiche condotte che si intendono sanzionare, sulla base delle quali ricorrerebbe l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Condotte che non vengono neppure individuate al fine di indicare sotto quale profilo sussisterebbe la violazione delle disposizioni richiamate.

20. Con il quinto motivo deducono la violazione dei principi affermati dalla suprema Corte di Cassazione in tema di responsabilità per illegittima segnalazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia (ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c.).

21. Al di là dell'irrituale riferimento al vizio di violazione di legge ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c, per quanto riguarda la mancata applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità (che certamente non costituisce violazione di legge), la tesi dei ricorrenti si fonda, sostanzialmente, sulla circostanza secondo cui la differenza tra le funzioni svolte dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e quelle private non è tale da impedire l'applicazione, in via analogica, della normativa della prima, anche alle seconde poiché entrambe perseguono scopo di prevenzione rispetto all'allocazione corretta del credito, oltre a quello di informare gli istituti di credito sull'affidabilità creditizia dei clienti. Pertanto la banca avrebbe dovuto, secondo la giurisprudenza riferibile alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, svolgere una preventiva attività istruttoria, prima di segnalare l'inadempimento.

22. In questi termini il vizio dedotto è inammissibile, non ricorrendo alcuna violazione di legge poiché attraverso tale apparente deduzione i ricorrenti intendono contrapporre all'analitica e argomentata motivazione la Corte territoriale, una tesi alternativa senza individuare le singole disposizioni normative violate.

23. Nella specie, parte ricorrente, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, *LM*

(perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) richiede a questa Corte una nuova e inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

24. Con il sesto motivo lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi articolo 360, n. 5 c.p.c. rappresentato dalla assenza di un preventivo avviso ai correntisti da parte della banca segnalante. Ciò determinerebbe una responsabilità sulla base della legge n. 675 del 1996 e del provvedimento dell'Autorità Garante del 31 luglio 2002, riguardo ai principi di lealtà e correttezza nel trattamento, oltre che per quelli di buona fede, correttezza e diligenza.

25. Il motivo è inammissibile per quanto già detto in precedenza, sia perché la normativa richiamata è stata espressamente esclusa dal novero della disciplina applicabile alla segnalazione effettuata ad una Centrale Rischi privata, sia perché, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti nella premessa del proprio scritto, il preventivo avviso ai correntisti è stato inoltrato dalla banca segnalante ed espressamente preso in esame dalla Corte territoriale.

26. Con il settimo motivo deducono la violazione di articoli 1218, 2043 e 2050 c.c, nonché la violazione dell'articolo 2697 e dei principi espressi in materia di danno patrimoniale dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c.

427

27. Con l'ottavo motivo lamentano il mancato esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c, con specifico riferimento alla prova documentale dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. In particolare, riguardo alla posizione di \_\_\_\_\_, il fatto che nella missiva del 19 novembre 2002 non sia indicata la ragione per cui è stata declinata la richiesta di mutuo, consentiva comunque di ritenerla provata sul dato presuntivo e notorio che gli istituti di credito adottano tali decisioni sulla base della esistenza o meno di segnalazioni da parte della Centrale Rischi. Anche per le successive due richieste di mutuo, quello che rileva è la mancata erogazione dei prestiti indipendentemente da quanto rilevato dalla Corte riguardo alla mancata indicazione della necessità di acquistare un immobile e alla circostanza che, nella motivazione del rigetto, non vi è il riferimento alla segnalazione della banca appellata alla Centrale Rischi. Analoghe valutazioni riguardano le ulteriori richieste di finanziamento e la revoca dell'affidamento presso \_\_\_\_\_, rispetto alle quali viene prospettata una differente lettura.

28. Con il nono motivo lamentano le medesime censure riguardo alla violazione dei principi che regolano la prova per presunzioni e che la Corte territoriale avrebbe potuto applicare al fine di desumere dai documenti sopra descritti la circostanza che la decisione degli istituti di credito di declinare la richiesta di mutuo era presuntivamente legata al contenuto della segnalazione presso la Centrale Rischi.

29. Con il decimo motivo deducono la violazione dell'articolo 115 c.p.c, ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c. per violazione dei principi in materia di prova legale, costituita dal fatto notorio, poiché i pregiudizi lamentati rientravano fra le nozioni di comune esperienza. In particolare, la Corte non ha tenuto in dovuta considerazione una serie di elementi di fatto: la posizione professionale di uno dei ricorrenti, commercialista e revisore dei conti per il quale è essenziale il massimo prestigio, anche nell'Ordine di appartenenza, la persistenza del comportamento negligente dell'Istituto di credito, la rilevanza costituzionale dei diritti violati e ciò al fine di riconoscere un danno patrimoniale sulla base di massime di esperienza.

30. Con l'undicesimo motivo deducono la violazione di legge con riferimento agli articoli 1218, 2050 e 2697 c.c. non avendo l'Istituto di credito fornito la prova liberatoria in tema di responsabilità contrattuale o, comunque, la prova positiva di aver adottato tutte le misure offerte dalla tecnica, nell'ipotesi di responsabilità extra contrattuale.

31. Con il dodicesimo motivo richiedono l'annullamento della decisione onde pervenire alla quantificazione del danno in via equitativa.

32. Le censure possono essere trattate congiuntamente poiché strettamente connesse in quanto riferite al profilo relativo alla configurabilità di un danno risarcibile, sia in termini di sussistenza del pregiudizio, sia per quanto riguarda i parametri di valutazione.

33. I motivi sono inammissibili per difetto di decisività. Come rilevato in premessa la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'Istituto di credito sulla base della disciplina applicabile. Successivamente ha, comunque, ritenuto insussistente ogni profilo di danno risarcibile, con quattro argomentazioni relative al nesso causale, alla configurabilità di un danno patrimoniale e non patrimoniale e alla responsabilità degli appellanti, odierni ricorrenti ribadendo che il ritardo di circa 13 mesi nella comunicazione della intervenuta estinzione della posizione debitoria non aveva determinato, in concreto, alcun pregiudizio rispetto ai fatti dedotti dagli appellanti.

34. In particolare, il settimo motivo, per come è strutturato è inammissibile in quanto, pur formalmente riferito ad una reiterata violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedurali così come accertare e ricostruite

dalla Corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva;

35. L'ottavo e nono motivo sono inammissibili poiché si sottopone al sindacato di legittimità la valutazione comparativa degli elementi di prova e la minore o maggiore decisività degli stessi, profili che costituiscono prerogativa di esclusiva competenza del giudice di merito. Sotto il rilievo formale di un'omessa valutazione di fatti storici decisivi, non si prospetta neppure l'ipotesi di assenza di motivazione o di motivazione del tutto apparente, ma si censura espressamente un vizio di inadeguata o insufficiente motivazione che il nuovo testo dell'articolo 360 n. 5 c.p.c, applicabile alla fattispecie in esame, non consente.

36. Il decimo motivo (115 c.p.c. ) è inammissibile. In tema di prova civile, in sede di legittimità è censurabile per violazione di legge l'assunzione da parte del giudice di merito di una inesatta nozione di fatto notorio - da intendere come fatto conosciuto da uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo - e non anche il concreto esercizio del suo potere discrezionale di ricorrere alla massima di esperienza, che può essere censurato solo per vizio di motivazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 5438 del 03/03/2017, Rv. 643456 - 01). Sotto tale profilo la questione relativa alla esistenza di un danno "in re ipsa", sulla base del fatto notorio è stata espressamente considerata dalla Corte territoriale (pagina 18 e seguenti) escludendo la rilevanza del riferimento alla giurisprudenza di legittimità che riguardava fattispecie non riferibili al caso in

44

esame e motivando, in maniera specifica, in ordine alla rilevanza dei profili professionali dei due appellanti, al fine di escludere la sussistenza di un danno alla onorabilità e alla reputazione, sulla base di argomentazioni assolutamente ragionevoli e pertinenti.

37. In ogni caso, come evidenziato in premessa, la Corte territoriale precisa che tali presunti danni sarebbero esclusivamente addebitabili alla condotta tenuta dai danneggiati che non si curarono di rientrare per tempo dalla loro esposizione opportunamente segnalata dalla missiva della banca popolare, assumendosi il rischio della decadenza del beneficio del termine. Profilo quest'ultimo non espressamente censurato.

38. Quanto all'undicesimo motivo la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il profilo censurato, evidenziando che il danneggiato, sia da colpa contrattuale che extracontrattuale, deve provare che i danni sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che pertanto gravava sugli odierni ricorrenti, non solo la prova della condotta, che causa al danno, ma anche la dimostrazione di questo e il nesso di causalità "regolare" che nega la condotta al danno. Profili questi ultimi non specificamente censurati.

39. L'ultimo motivo è inammissibile per assoluta genericità, per mancata indicazione del vizio dedotto, delle norme violate e dei passaggi motivazionali specificamente contestati.

40. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato rigettato; nessun provvedimento va adottato sulle spese del presente giudizio di cassazione poiché la parte intimata non ha svolto attività processuale. Infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

**P.T.M.**

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 21 febbraio 2018

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

